



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA N. 239 DEL 10 novembre 2003

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in via Boite 25 insiste un immobile in parte di proprietà dell'Associazione Culturale Misericordia, (cfr. contratto rep. 19605 del 11.12.2002 ai rogiti del Notaio Alberta Pianca di Vittorio Veneto, registrato a Vittorio Veneto in data 23.12.2002) e in parte di altra ditta, destinato a mostra mobili - magazzino, di cui è stato più volte richiesto il cambiamento di destinazione d'uso in centro culturale islamico con note in data 16.07.2001, rigettata con provvedimento del Comune del 15.01.2002, prot. 1993, e nota in data 24.04.2002, rigettata con provvedimento prot. n° 35069 del 12.08.2002;
- che nel richiamato contratto di compravendita le parti si danno espressamente atto che "l'immobile sopradescritto è in precario stato di conservazione, con muri perimetrali al grezzo, privo di impianto di riscaldamento, di impianto elettrico a norma e di impianto antincendio e privo di serramenti";
- che con conferenza di servizi istruttoria in data 12 febbraio 2003, veniva stabilito dagli enti partecipanti (ULSS7, VV.FF., POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO TECNICO COMUNALE, UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) che sulla scorta degli atti depositati, l'istruttoria era manifestamente carente con l'impossibilità di rendere un parere nel merito nel cambiamento d'uso richiesto;
- che in particolare con sentenza in forma abbreviata n. 3182/2003 il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto aveva a rigettare il ricorso proposto dall'Associazione Culturale Misericordia e dalla Snc STILNUOVO notificato in data 8.11.2002, confermando la legittimità ed efficacia del diniego di concessione edilizia richiesta con domanda del 24.04.2002;
- che con provvedimento n. 53575 del 24 dicembre 2002 veniva formalmente diffidato il legale rappresentante dell'Associazione Misericordia dall'utilizzare l'immobile in oggetto destinandolo a qualsiasi finalità incompatibile con la sua destinazione di mostra mobili e magazzino, in quanto sprovvisto del necessario provvedimento abilitativo (certificato di agibilità);
- che a seguito del pronunciamento del TAR Veneto citato non è pervenuta al Comune nessuna istanza di carattere autorizzatorio in senso lato idonea a legittimare il cambio di



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

destinazione d'uso che comporta aumento di dotazione degli standard come previsti dal D.M. 02.04.1968;

- che con ripetuti sopralluoghi intervenuti dal 23 ottobre al 8 novembre 2003, la Polizia Municipale rilevava l'accesso sempre più frequente ai locali *de quibus* di cittadini di origine islamica che dichiaravano di recarvisi per esercitare il loro culto, qualificandoli altresì come "una moschea";
- che nel corso dei citati sopralluoghi veniva rilevato l'accesso di un numero variabile da 35 a 45 persone e in data 8 novembre 2003 in numero di 58;

DATO ATTO

- che gli elementi di fatto assunti convergono inequivocabilmente ed univocamente nel configurare un utilizzo "sine titolo" e quindi abusivo dell'immobile, assentito unicamente come magazzino, come peraltro dichiarato anche dalle parti contraenti nel sopra richiamato contratto di compravendita;
- che per l'immobile *de quo* non è mai stato rilasciato il relativo certificato di agibilità anche con riferimento alla destinazione di magazzino - mostra mobili, con la conseguenza che, non sussistendo le condizioni minime di sicurezza, igiene e salubrità, esso non può essere destinato né ad attività artigianale/commerciale, né tantomeno ad ospitare continue riunioni con un numero imprecisato ma crescente di persone;

ACCERTATO

- che, come risulta dai ripetuti verbali di sopralluogo, il numero dei frequentatori dell'immobile è andato crescendo di giorno in giorno;
- che dalle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, come riportate nei rapporti della Polizia Municipale, a ore ben codificate hanno inizio le riunioni (ore 20.00);

CONSIDERATO

- che l'Associazione ha sede al piano terra dell'immobile destinato a mostra mobili mentre il piano interrato risulta a tutt'oggi di proprietà di altra ditta, la Stilnuovo snc, di talché l'utilizzo di fatto a sala riunioni del piano superiore è da ritenere incompatibile sotto ogni profilo, non solo urbanistico-edilizio ma anche e in particolare della sicurezza e fruibilità in accesso e recesso, con la presenza di un piano sottostante interrato avente diversa destinazione;
- che tali rilievi erano stati sollevati anche dal Responsabile dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente nella conferenza dei servizi del 12.02.2003;

19



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

- che allo stato attuale, non solo non risulta mai rilasciato un certificato di agibilità dei locali, ma non sussiste nemmeno una positiva determinazione della competente Autorità sanitaria locale sull'immobile in oggetto, nell'ambito della conferenza dei servizi deputata a vagliare, fra l'altro, anche la situazione complessiva dell'immobile;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'Associazione Culturale Misericordia "chiunque di qualsiasi nazionalità e di fede mussulmana, può divenire membro dell'Associazione" e quindi il numero dei frequentatori del "centro" è di fatto illimitato e indeterminabile *a priori*;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, è precipuo scopo dell'Associazione stessa anche "l'organizzazione di tutte le manifestazioni del culto islamico." Ciò che - per quanto sopra detto - non può all'evidenza avvenire all'interno dell'immobile di via Boite n. 25, in assenza dei relativi titoli abilitativi;

RITENUTO:

- che il rappresentato e documentato utilizzo abusivo dell'immobile si configura surrettiziamente come una sua diversa destinazione rilevante, quanto a mancanza dei prescritti standard, oltre che dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni a tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene dei frequentanti;

- che non sussistono le condizioni sulla complessiva vivibilità, agibilità, igiene e sicurezza abitativa dell'edificio e, quindi, si rende necessaria l'adozione di adeguate misure cautelari a salvaguardia dei beni primari e indefettibili della sicurezza ed incolumità delle persone che frequentano i locali in oggetto, in misura potenzialmente indeterminata e allo stato indeterminabile;

- che nella fattispecie sussistono i presupposti di acclarata urgenza e indefettibilità del provvedimento in oggetto, atteso che trattasi di garantire i beni primari della salute e dell'incolumità degli associati che frequentano il magazzino in assenza dei requisiti minimi di agibilità, con l'urgenza imposta dall'oggettivo incremento dei frequentatori dell'immobile in interesse;

DATO ATTO:

- che con note prot. n.43146 del 29 ottobre 2003 e prot. n.43696 del 3 novembre 2003 il Prefetto e il Questore di Treviso venivano informati delle situazioni di potenziale pericolo e pregiudizio per l'incolumità pubblica che tali riunioni possono comportare;

- che con atto prot. n. 43695 del 3 novembre 2003 veniva adottata formale diffida diretta ai proprietari dell'immobile in oggetto invitandoli ad utilizzare l'immobile con finalità compatibili rispetto alla sua naturale destinazione e, cioè, mostra mobili/magazzino;



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

RILEVATO che ciononostante continua e persiste l'accesso di persone all'interno dello stabile in questione ad ore predeterminate, come documentato dai verbali della locale Polizia Municipale;

CONSIDERATO che la frequentazione sempre più consistente dell'immobile *de quo* sta ingenerando un preoccupante clima di disagio e tensione sociale, documentati dalla stampa locale e dalle segnalazioni di privati cittadini residenti nelle immediate vicinanze, nonché dall'annunciata costituzione di comitati cittadini, che denunciano allarme e preoccupazione per la situazione contingente;

DATO ATTO in particolare che con recenti note in data 7 e 10 novembre u.s.s. il Consiglio di Quartiere di San Giacomo e i residenti di via Boite segnalano lo stato di grave, diffuso e preoccupante stato di disagio e di malessere, con risvolti a volte intimidatori, connessi a tali aggregazioni;

RITENUTO inoltre che l'ampio risalto dato dalla stampa locale al fenomeno contribuisce ad alimentare stati di tensione sociale;

RITENUTO altresì che, pur in pendenza della definizione del procedimento per la mancata agibilità del fabbricato, avviato con nota prot. n.43176 del 30 ottobre u.s. a firma del Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata, persistono gravi motivi di urgenza tali da ingiungere l'immediato ripristino della destinazione d'uso dell'immobile *de quo*;

RICHIAMATO l'art.54 T.U.E.L. nella parte in cui consente l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

VISTI:

l'art. 221, comma 1, R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

l'art. 4, D.P.R. 22 aprile 1994, n.425;

gli artt. 24 e 25, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

l'art. 90, L.U.R. n. 61/1985,

tutto ciò premesso e dedotto a motivazione,

ORDINA

- all'Associazione Culturale Misericordia, con sede in Vittorio Veneto - Via Boite n. 25, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per le motivazioni di cui in narrativa, con effetto immediato decorrente dalla notifica del presente provvedimento, la chiusura dello stabile sito in Vittorio Veneto, via Boite n. 25, per la porzione di proprietà della stessa, così catastalmente contraddistinto:



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Sezione H, Foglio quinto

mapp. 985 sub 5 e sub 6 - P.S1 - T - Cat. D/8;

- alla Stilnuovo snc, con sede in Viale Menarè n.154, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con effetto immediato decorrente dalla notifica del presente provvedimento, di utilizzare la porzione immobiliare di sua proprietà esclusivamente per le finalità consentite e compatibili con la sua naturale destinazione e di adottare per l'effetto ogni misura atta ad impedire l'accesso ai locali in questione, di persone o gruppi per il perseguimento di scopi diversi.

La forza pubblica è incaricata di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento esplicherà i propri effetti fino al rilascio del certificato di agibilità e dei necessari e ulteriori titoli abilitativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario avanti il T.A.R. ovvero straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente atto.



Il Sindaco
Prof. Giancarlo Scottà

Copia del presente atto viene notificata:

- All'Associazione Culturale Misericordia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via Boite n. 25, 31029 - VITTORIO VENETO ed ivi rimettendola a

- Al Signor Aboulhaoun Abdelkader, legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Culturale Misericordia, Via Belfiore n.11, 31029 - VITTORIO VENETO ed ivi rimettendola a